



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO –**

**DETERMINAZIONE N. 16 del 30.06.2021**

**Oggetto:** proroga tecnica del contratto relativo all'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. Sicilia – Palermo per la durata di n.3 mesi, dal 02.07.2021 al 01.10.2021.

**SMART CIG:** Z3B22721AB

**Il Responsabile del Procedimento**

**Premesso che:**

- in data 01/07/2021 andrà a scadere il contratto di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 1896494 del 02/07/2018 relativo all'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. Sicilia – Palermo per la durata di n. 36 mesi, con la ditta Sikelia Gestione Archivi srl;
- per il nuovo affidamento del predetto servizio era stata avviata una trattativa diretta sul MEPA assegnando un termine di 14 giorni per l'offerta;
- l'operatore economico invitato ha comunicato che non avrebbe partecipato alla suddetta trattativa diretta e pertanto la stessa sarebbe andata deserta;
- si è quindi provveduto a non dare seguito alla suddetta trattativa diretta con determinazione n.14 del 25/06/2021;
- con determinazione n. 15 del 29.06.2021, per i motivi ivi contenuti, si è provveduto ad indire per il nuovo affidamento del servizio una RDO sul Mepa aperta a tutti gli operatori iscritti nel servizio;
- l'art. 7 del capitolato speciale del suddetto contratto in vigore stipulato con la Sikelia Gestione Archivi Srl prevede che "Alla scadenza del contratto, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi sei per il solo tempo necessario alla definizione di una nuova procedura di gara";
- in previsione dei tempi necessari alla conclusione della procedura di affidamento di cui sopra e in considerazione anche, dei tempi e delle modalità di trasferimento della mole di documenti da assicurare nel passaggio dal precedente al nuovo prestatore del servizio, al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento delle attività istituzionali, si ritiene necessario mantenere in essere il contratto con la società Sikelia Gestione Archivi Srl per il tempo necessario all'effettivo e completo subentro del nuovo prestatore del servizio nella presa in carico, custodia e gestione del materiale di archivio così come compiutamente individuato nel suo valore dimensionale, mediante proroga per il periodo dal 02.07.2021 all'01.10.2021 dell'attuale contratto a decorrere dalla sua scadenza;

**VISTO** il Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, nella versione del testo consolidato con le modifiche, di cui all'Allegato 1

del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10/11/2020 (G.U.R.I. n.289 del 20.11.2020);

**VISTA** la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa sulle procedure per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56/2017, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

**PRESO ATTO** che sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) non esistono convenzioni Consip attive per la suddetta fornitura;

**VISTO** l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

**VISTO** l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce: "*la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";

**VISTO** altresì, il parere Anac n.33/2013 del 16/05/2013, secondo il quale per il tempo occorrente all'individuazione del nuovo contraente, ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi, ivi incluso l'eventuale ricorso alla proroga tecnica, in considerazione dell'esigenza, per fatti non dipendenti dalla stessa, di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** che appare opportuno ricorrere all'istituto della proroga tecnica al fine di assicurare la necessaria continuità nell'espletamento del servizio, oggetto del contratto in scadenza, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore che dovrà subentrare al fornitore uscente, per i motivi indicati

in premessa, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso normativamente previsto in caso di attivazione della suddetta Convenzione ovvero per l'ipotesi di sopravvenuta operatività della stessa;

**CONSIDERATO** che il costo dei servizi per la durata di **n. 3 mesi**, in applicazione del vigente contratto, ammonta ad **€ 1.386,84 oltre ad € 305,10 per IVA al 22%, per complessivi € 1.691,94;**

**VISTE** le note prot. n. 6981 del 01.03.2021 e prot. n. 11651 del 07.04.2021 del Segretario Delegato per i TT.AA.RR., con la quale è stata comunicata l'assegnazione, tra l'altro, delle somme a valere sul cap. 2304 per l'anno finanziario 2021 relative al servizio di gestione esternalizzata dell'archivio di deposito;

**RISCONTRATA** pertanto la disponibilità di fondi **sul Cap. 2304** dell'anno finanziario corrente;

**CONSIDERATO che** è stato acquisito d'ufficio il DURC on line prot. Inps\_25353323 con scadenza 13.07.2021 che dichiara la regolarità della suddetta ditta;

**Per quanto sopra,**

### **PROPONE**

- 1. di prorogare** per la durata di n. 3 mesi, dal 02.07.2021 all'01.10.2021, la scadenza del contratto di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 1896494 del 02/07/2018 relativo all'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. Sicilia – Palermo, con la ditta Sikelia Gestione Archivi srl, con sede in Catania via XVI strada Giuseppina Virlinzi n. 70/74 C.F. 04384550879, per l'importo di **€ 1.386,84 oltre ad € 305,10 per IVA al 22%, per complessivi € 1.691,94;**
- 2. di riservarsi la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto**, così come prorogato, qualora le operazioni di affidamento del nuovo servizio dovessero concludersi prima del 01.10.2021, fatto salvo il termine di preavviso di dieci giorni per la risoluzione anticipata del presente contratto;
- 3. di imputare** il costo del servizio pari a complessivi **€ 1.691,94, Iva compresa**, sul **capitolo 2304** dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e TT.AA.RR. per l'anno 2021;
- 4. di dare atto che il** Direttore dell'esecuzione è il dipendente Dott. Mauro Basile, a cui la presente determinazione deve essere trasmessa;
- 5. di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016 e sul portale ANAC dedica ove attivo.

**Il Responsabile del Procedimento**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016 e.s.m.i., nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

## **D E T E R M I N A**

**Di approvare** la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

**Il Segretario Generale**